

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 48

Promozione del cicloturismo e riconoscimento della Ciclovía dei parchi della Calabria
(BURC n. 237 del 30 ottobre 2023)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in coerenza con quanto previsto dalla [legge 11 gennaio 2018, n. 2](#) (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la rete nazionale di percorribilità ciclistica), promuove il cicloturismo quale strumento di diversificazione stagionale e territoriale dell'offerta turistica ecosostenibile, valorizzando, tra l'altro, il sistema delle aree protette e della biodiversità di cui alla [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

Art. 2

(Azioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove iniziative indirizzate alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici e allo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta, inserendoli nella programmazione operativa dei fondi strutturali e d'investimento europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste;
 - b) riconosce la Ciclovía dei parchi della Calabria, già realizzata dalla Regione Calabria e dai Parchi del Pollino, della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte e insignita nel 2021 dell'Oscar del cicloturismo italiano, quale percorso cicloturistico di grande valenza regionale che costituisce un importante attrattore turistico per le aree protette e per tutti i borghi dell'entroterra che la ciclovía stessa attraversa.

Art. 3

(Programmazione del cicloturismo)

1. Nell'ambito del Piano regionale del turismo e del Piano regionale dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, è implementata la specifica sezione destinata allo sviluppo del cicloturismo, in coerenza con il Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della [legge n. 2/2018](#), nonché ai fini della partecipazione della Regione alla definizione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" di cui all'articolo 4 della stessa [legge n. 2/2018](#).
2. Gli strumenti di programmazione di cui al comma 1, in particolare:
 - a) promuovono il sistema cicloturistico regionale, quale rete di percorsi funzionali e attrezzati per i cicloturisti, anche in collegamento con la rete ciclabile transeuropea "EuroVelo" e con quella nazionale "Bicitalia";
 - b) favoriscono lo sviluppo di servizi complementari ai percorsi ciclabili legati alla ricettività, all'accoglienza e alle esigenze specifiche dei viaggiatori in bicicletta;
 - c) individuano la Ciclovía dei parchi della Calabria quale infrastruttura centrale sulla quale far convergere e sviluppare percorsi di collegamento con i territori costieri e in particolare con la Ciclovía della Magna Grecia, attualmente in fase di realizzazione al

- fine di favorire la destagionalizzazione del turismo, la valorizzazione delle aree interne, dei borghi e la fruizione sostenibile delle aree protette;
- d) promuovono l'individuazione di percorsi cicloturistici che non comportano consumo di suolo, utilizzando strade a bassa intensità di traffico per come previsto dal Codice della strada, dando priorità al recupero di vecchie ferrovie dismesse.

Art. 4

(Catasto regionale dei percorsi cicloturistici)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale competente in materia di turismo istituisce il Catasto regionale dei percorsi cicloturistici, definendo, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, i requisiti tecnici dei percorsi, i soggetti proponenti, le modalità di gestione e aggiornamento del Catasto.
2. Nel Catasto di cui al comma 1 sono censiti e localizzati geograficamente i servizi diretti ai viaggiatori in bicicletta.

Art. 5

(Carta dei servizi)

1. La Carta dei servizi rappresenta lo strumento fondamentale per stimolare la qualificazione dell'offerta cicloturistica e per incentivare lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale consapevole e collaborativo verso questa nuova forma di turismo.
2. La Carta dei servizi ha l'obiettivo di segnalare ai cicloturisti le strutture e i servizi che rispondono a precisi requisiti e a un'etica di accoglienza appropriata, attraverso la sottoscrizione di precisi impegni da parte del mondo imprenditoriale.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con [regolamento¹](#) le condizioni per l'adesione alla Carta dei servizi, in coerenza e facendo salvo quanto già realizzato per la Ciclovía dei parchi della Calabria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

¹ Il regolamento regionale di attuazione della presente legge regionale, ai sensi del presente comma, è stato pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 168 del 9 agosto 2024 con il numero 9.